

Rapporto Fisco - contribuenti

Statuto del contribuente

Il DLgs. n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, ha attuato la Legge delega fiscale riformando lo Statuto dei diritti del contribuente, previsto dalla Legge n. 212/2000.

Lo Statuto rappresenta uno dei fondamentali riferimenti nell'ordinamento italiano per quanto riguarda i principi generali della normativa tributaria, insieme agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.

Principio del contraddittorio	<p>Tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.</p> <p>In base alla nuova norma, il contraddittorio dovrà essere generalizzato, per tutte le tipologie di tributi e applicabile a tutte le procedure di verifica (in loco o a tavolino). Inoltre, deve essere rispettato a pena di annullabilità del successivo atto impositivo, con onere del contribuente di dedurre la questione, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo.</p>
Efficacia temporale delle norme tributarie	<p>Si conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie. Viene inoltre previsto che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente e nel caso di tributi "dovuti, determinati o liquidati periodicamente" le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica.</p>
Vizi degli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria	<p>Viene espressamente introdotta una netta separazione tra l'annullabilità e la nullità degli atti, che seguiranno due regimi differenti.</p> <p>Gli atti dell'Amministrazione finanziaria impugnabili in giudizio sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla</p>

Vuoi approfondire la tematica della riforma fiscale?

Il Settore Fisco e Diritto d'impresa è a tua disposizione:

telefono: 02 58370267/308

email:fisc@assolombarda.it

Non sei associato e vuoi ricevere le informazioni introdotte dal Decreto Legislativo?

[Contattaci >](#)

Rapporto Fisco - contribuenti

Documenti di prassi

Nel più ampio principio di certezza del diritto, sono da ricomprendere anche le nuove disposizioni dello Statuto del contribuente relative al supporto all'attività dei contribuenti mediante i documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria.

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 219/2023. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.

La consulenza giuridica	L'Amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti. A differenza dell'istituto dell'interpello, non sono stati previsti tempi di risposta da parte dell'Agenzia e non c'è alcun riferimento al principio del silenzio assenso.
La consultazione semplificata	<p>Le persone fisiche anche non residenti, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, che applicano il regime di contabilità semplificata, possono accedere gratuitamente, anche per il tramite di intermediari, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, conterrà tutti i documenti di prassi e "ogni altro atto interpretativo".</p> <p>La banca dati, dovrà consentire l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Se viene individuata una risposta certa, questa vale come legittimo affidamento: il contribuente può conformarsi alle indicazioni emerse, evitando sanzioni e interessi. Al contrario, se la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello.</p> <p>L'utilizzo della nuova banca dati è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello.</p>

Rapporto Fisco - contribuenti

Coperative compliance

L'istituto dell'adempimento collaborativo - partito con un progetto pilota nel 2013 - è definito dal DLgs n. 128/2015. Lo scopo prioritario del regime è instaurare un rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione per prevenire situazioni di rischio fiscale attraverso un'interlocuzione congiunta delle due parti su elementi di fatto.

Il DLgs n. 221/2023, attuativo della Legge delega di riforma fiscale, ha modificato significativamente l'istituto, ampliando i soggetti ammessi al regime (con un'aproposito riduzione della soglia di accesso), introducendo nuovi obblighi di certificazione e attenuando il regime sanzionatorio amministrativo e penale.

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia alla Guida correlata.

Certificazione del Tax Control Framework (TCF)	<p>Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework), deve essere "integrato" ovvero inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, al fine di assicurare la conformità ai principi contabili adottati dal contribuente. Tra i requisiti del sistema di controllo del rischio è stata inserita anche la mappa dei rischi fiscali.</p> <p>Il TCF dovrà essere certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in linea con le indicazioni che saranno fornite con un apposito provvedimento dell'Agenzia.</p>
Modifiche al regime sanzionatorio	<p>La rappresentazione preventiva e circostanziata all'Agenzia delle Entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di interpello, configura una causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele, per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi. Viene previsto inoltre il dimezzamento delle sanzioni, con il tetto del minimo edittale, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi. Le sanzioni sono ridotte alla metà anche nel caso di rischi</p>

Rapporto Fisco - contribuenti

Concordato preventivo biennale

Il [Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024](#), oltre alla riforma del procedimento accertativo, introduce la disciplina del concordato preventivo biennale.

Il nuovo istituto prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP ed è riservato ai "contribuenti di minori dimensioni" che svolgono l'attività nel territorio dello Stato.

Il decreto è entrato in vigore lo scorso 22 febbraio 2024. Le regole relative al concordato si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari).

Nella G.U. del 15 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024, che approva la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato preventivo biennale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche il software applicativo del concordato per i soggetti ISA, denominato "Il tuo ISA 2024 CPB", che consente il calcolo della proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Di seguito si delineano le caratteristiche principali dell'istituto. Per l'analisi puntuale della normativa si rinvia all'annota di aggiornamento allegata.

<p>Condizioni di accesso</p>	<p>Il contribuente ISA o forfetario, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato: non deve avere debiti tributari; oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici. Oltre alle suddette condizioni di accesso, sono previste diverse cause di cessazione e decadenza dal regime.</p>
<p>RIFORMA FISCALE tel: 02 58370267/308 / email: fisc@assolombarda.it</p>	<p>5 di 5</p> <p>Formulazione della proposta</p> <p>La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati che devono essere comunicati dal contribuente. Per effetto di quanto</p>